

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DELL’OBBLIGO E DELL’INFANZIA, NEL
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR), ANNI
SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO
ART. 4 – SERVIZI OPZIONALI
ART. 5 – CORRISPETTIVI DELL'APPALTO
ART. 6 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO E MODIFICHE CONTRATTUALI
ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI
ART. 8 – PAGAMENTI
ART. 9 – SPONSORIZZAZIONI
ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
ART. 11 – AUTOMEZZI DA IMPIEGARE
ART. 12 – PERSONALE
ART. 13 – CONTROLLI
ART. 14 – PENALITA'
ART. 15 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
ART. 16 – RECESSO
ART. 17 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE
ART. 18 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA
ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CODICE DI COMPORTAMENTO
ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI
ART. 22 – CONTROVERSIE
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato speciale ha per oggetto l'appalto del servizio di trasporto scolastico, comprensivo del servizio di sorveglianza, degli alunni delle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, nel Comune di Valeggio sul Mincio,

Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione normativa e la propria disciplina generale nelle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- Legge regionale Veneto n. 31 del 2 aprile 1985, recante *“Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio”* e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, recante *“nuovo Codice della Strada”* e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
- Legge n. 218 dell'11 agosto 2003, recante *“Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”*;
- Legge Regionale Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998, recante *“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”* e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale Veneto n. 46 del 14 settembre 1994, recante *“Disciplina degli autoservizi atipici”*;
- Legge Regionale Veneto n. 11 del 03 aprile 2009, recante *“Disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25”* e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2401 del 04 agosto 2009;
- D.M. 18 luglio 1977 (recante *“Caratteristiche costruttive degli autobus”*) integrato con successivo D.M. 13 gennaio 2004 e D.M. 01 aprile 2010;
- D.M. 31 gennaio 1997 (recante *“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”*) e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997

Il servizio di trasporto scolastico rientra tra i servizi atipici ed è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico” e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo quanto previsto dal presente Capitolato.

Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali o da fatti umani di grande rilevanza l'Affidatario non possa espletare uno o più servizi, deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

In caso di sciopero del personale dipendente, dovranno essere assicurate le garanzie stabilite dalla Legge 146 del 12.06.1990 e s.m.i., dandone immediata comunicazione all'Amministrazione. Nei casi di sospensione od interruzione di uno o più servizi al di fuori delle ipotesi sopra indicate, l'Affidatario è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ultima ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'affidatario.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente Capitolato si compone delle seguenti prestazioni:

i. servizio di trasporto, consistente nella raccolta dei bambini delle scuole dell'infanzia statali e privata paritaria, nonché degli alunni e degli studenti delle scuole dell'obbligo del territorio nei punti di fermata, nella successiva conduzione alle rispettive sedi scolastiche e nel riportarli a casa al termine delle lezioni, il tutto tramite automezzi a ciò idonei.

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto tutti i giorni di apertura dei vari istituti scolastici, in orari che consentano un corretto e tempestivo arrivo presso i plessi scolastici (orari utili, cioè, per consentire a ciascuno degli utenti la frequenza scolastica senza ritardi), tenuto conto dell'articolazione oraria stabilita annualmente dai dirigenti scolastici per ciascun plesso.

Le date di attivazione e sospensione del servizio di trasporto, nonché il calendario scolastico di ciascun plesso, saranno comunicati annualmente all'Impresa dal RUP del Comune.

La salita e la discesa degli utenti trasportati dovranno avvenire nello stesso punto di fermata, salvo richiesta diversa da parte dell'utente. Qualora al ritorno non fosse possibile mantenere lo stesso punto di fermata (ad esempio, per inversione del percorso) potrà esserne fissato uno diverso.

I punti di fermata saranno il più vicino possibile all'abitazione di ciascun utente e dovranno tenere nella massima considerazione la loro sicurezza.

I percorsi, indicativi del servizio svolto nell'a.s. 2023-2024 e distinti per singola linea, sono descritti negli allegati al presente Capitolato e dovranno essere adattati in ragione degli iscritti di ogni singolo anno scolastico, in base agli elenchi degli iscritti al servizio forniti dal Comune.

In particolare, l'Appaltatore, sulla base degli iscritti di ogni anno, deve predisporre i percorsi relativi a ciascuna linea di servizio, indicando i chilometri percorsi e gli orari delle varie fermate, elaborati sulla base di un giro di prova che tenga conto dell'articolazione oraria a regime delle varie scuole, e darne comunicazione, entro la prima settimana di settembre, all'Ufficio Scuola del Comune, che ne potrà chiedere la modifica o dare l'assenso ai percorsi e relativi chilometraggi e orari di fermata. Nel caso di ulteriori iscritti comunicati dal Comune, l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata rielaborazione dei percorsi interessati e dei relativi orari e chilometraggi e comunicarli all'Ufficio Scuola, che ne potrà chiedere la modifica o dare l'assenso.

I percorsi potranno quindi subire in qualunque momento ampliamenti o riduzioni, a causa del sopravvenuto verificarsi di nuove e/o diverse esigenze. In particolare, le fermate, previste per ciascuna linea, potranno essere variate in corso di esecuzione del servizio in funzione del numero di utenti effettivamente iscritti al servizio stesso.

La fruizione del servizio è riservata agli utenti regolarmente iscritti al servizio stesso.

Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, a proprio rischio, con proprio personale e con un numero di autobus almeno pari alle linee del servizio in appalto, al fine di garantire l'espletamento del servizio secondo le caratteristiche descritte nel presente Capitolato speciale di appalto.

L'Appaltatore dovrà avere a disposizione mezzi di riserva in numero adeguato a garantire il servizio in modo continuativo.

ii. servizio di sorveglianza:

Il servizio di sorveglianza durante il trasporto scolastico è previsto per il trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia, oltre che per le scuole primarie e secondarie, ed è incluso nel corrispettivo dell'appalto, come risultante dall'aggiudicazione.

Il servizio ha per oggetto l'accoglimento degli utenti sul mezzo di trasporto, la sorveglianza e l'assistenza agli stessi durante il tragitto e la consegna alle insegnanti o al personale della scuola, all'andata, e alle famiglie, al ritorno. In particolare, nel plesso "J. Foroni", gli utenti dovranno essere accompagnati sia all'andata sia al ritorno, per un breve tragitto di circa 50 metri, dal parcheggio situato presso il Palazzetto dello Sport fino al cancello della scuola.

L'Appaltatore dovrà pertanto assicurare, anche tramite subappalto, la presenza di un assistente sullo scuolabus durante tutto il periodo intercorrente tra la salita sull'automezzo del primo alunno e la discesa dell'ultimo.

L'assistente deve aiutare nella salita e discesa i bambini più piccoli o comunque in difficoltà e deve verificare che gli utenti siano seduti negli appositi sedili prima che il pulmino parta e che tali rimangano per tutto il percorso, o finché il pulmino non sia completamente fermo.

Durante la prestazione dell'attività lavorativa l'assistente dovrà tenere un contegno particolarmente affabile ed educativo nei confronti dei ragazzi trasportati, senza intervenire con atteggiamenti disciplinari punitivi; qualora un bambino non rispettasse le regole di comportamento, dovrà riferire all'Ufficio Scuola o alla Direzione della Scuola.

iii) servizio di trasporto per uscite didattiche:

L'Appaltatore è tenuto per ciascun anno scolastico a mettere a disposizione gratuitamente un

numero minimo di 12 viaggi (fatta salva l'offerta migliorativa in sede di gara) per uscite didattiche, con pullman granturismo da 55 posti da effettuarsi in orario antimeridiano compatibile con il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico, al di fuori del territorio comunale (esempio Verona, Mantova, ecc.), oltre ad un numero minimo di 18 viaggi (fatta salva l'offerta migliorativa in sede di gara) per uscite didattiche all'interno del territorio comunale, anche utilizzando gli automezzi adibiti al servizio scuolabus.

La richiesta di viaggi verrà inoltrata all'Appaltatore da parte dell'Ufficio Scuola del Comune secondo il calendario comunicato.

Art. 3 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

Il servizio di trasporto scolastico di cui al presente Capitolato avrà la durata di **anni 3 (tre)**, con decorrenza dalla data di consegna del servizio (entro l'inizio dell'a.s. 2024/2025) e fino al 30 giugno 2027.

Al termine dell'appalto, è prevista la possibilità di reiterazione delle medesime attività dedotte in affidamento per un massimo di un ulteriore triennio, e quindi fino al 30 giugno 2030, alle medesime condizioni del contratto iniziale e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione dei servizi affidati in appalto (senza contestazioni gravi o previa risoluzione delle eventuali contestazioni di minore gravità), il tutto sulla base di una opzione espressamente concessa dal Comune ed esercitabile ad insindacabile giudizio di quest'ultimo, e ciò anche a termini di quanto stabilito dall'art. 76, c. 6 del DLGS 36/2023.

L'opzione di reiterazione è esercitabile anche per i servizi opzionali di cui all'art. 4 del presente Capitolato.

Art. 4 – SERVIZI OPZIONALI

Ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, nel corso della gestione del contratto, il Comune potrà affidare all'aggiudicatario ulteriori servizi opzionali, accessori a quelli oggetto dell'appalto.

In particolare, potranno essere richiesti i seguenti servizi:

- Trasporto per Gite scolastiche (ulteriori rispetto alle uscite didattiche già comprese nel servizio di trasporto oggetto dell'appalto);
- Trasporto per Servizi extra orario scolastico;
- Trasporto di persone non autosufficienti/disabili;
- Trasporti per uscite dei Centri Estivi e servizi educativi;
- Bus navetta per cittadini;
- Vigilanza stradale per l'ingresso e l'uscita dalle scuole;
- Sorveglianza ed assistenza alunni trasportati, dalla discesa dell'utente dall'automezzo e fino al momento dell'ingresso a scuola;
- Trasporto degli studenti del territorio delle scuole secondarie di 2° grado ubicate anche fuori dal territorio comunale;
- Trasporto per gite di cittadini.

L'importo annuo massimo stimato di tali possibili servizi opzionali è pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), oltre IVA nella misura di legge.

Per i servizi opzionali è prevista la possibilità di eventuale reiterazione, per un massimo di altri tre anni. In caso di reiterazione, l'importo annuo massimo stimato dei servizi opzionali è pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), oltre IVA di legge.

Pertanto, l'importo complessivo massimo stimato, comprensivo della reiterazione, dei servizi opzionali è pari a € 300.00,00 (euro trecentomila/00), oltre IVA di legge;

Art. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il Comune riconosce all'Appaltatore un corrispettivo, per ciascun anno scolastico, pari al prezzo al chilometro offerto in sede di gara, moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi per ciascuna linea.

All'inizio di ciascun anno scolastico, come descritto nel presente Capitolato, vengono definiti i percorsi per ogni linea e i relativi chilometraggi, su cui calcolare il corrispettivo annuo: vengono considerate forfettariamente n. 35 settimane di servizio per anno scolastico.

Tale corrispettivo è determinato in funzione dell'importo al ribasso formulato in sede di gara dall'offerta aggiudicataria rispetto all'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, ovvero **€ 4,77 (euro quattro/77) /km.**

In caso di attivazione dei servizi opzionali, di cui all'art. 4 del presente Capitolato, il relativo corrispettivo sarà determinato moltiplicando i chilometri percorsi per il prezzo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario per km.

Per quei servizi opzionali per i quali non sia possibile applicare il prezzo chilometrico offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, il compenso verrà concordato di volta in volta con il Responsabile del Settore del Comune, sulla base del costo orario del personale da utilizzare nel servizio, derivante dal contratto di lavoro applicato.

Resta inteso che il corrispettivo per i servizi opzionali non potrà eccedere gli importi massimi stabiliti dall'art. 4 del presente Capitolato.

Si precisa che non vi sono spese per la sicurezza imputabili ad interferenze o alla redazione del DUVRI, in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione Appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto, gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari a zero.

Art. 6 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO E MODIFICHE CONTRATTUALI

Le variazioni positive o negative che dovessero verificarsi rispetto al chilometraggio annuo stabilito all'inizio dell'anno scolastico, nel caso in cui eccedano il 5% del predetto chilometraggio annuo, determineranno una corrispondente variazione del corrispettivo, in aumento o in diminuzione.

In caso di assemblee sindacali, riunioni, scioperi che interessassero il personale della scuola o in caso di calamità naturali o eventi straordinari, il RUP del Comune può per i singoli giorni interessati chiedere variazioni degli orari e/o corse aggiuntive o soppressione delle corse, cui dovranno adeguarsi anche gli assistenti, senza che ciò comporti modifiche al corrispettivo annuale dovuto all'Appaltatore.

In caso di lavori stradali, limitazioni e/o modifiche alla circolazione stradale dovute a qualsiasi causa, il RUP del Comune può disporre la variazione dei percorsi relativi a una o più linee di servizio. In tali casi, se la variazione del percorso è temporanea, il corrispettivo dovuto all'Appaltatore come calcolato all'inizio dell'anno scolastico interessato rimane invariato. Se invece la modifica del percorso avviene per un periodo superiore a cinque mesi nell'arco del medesimo anno scolastico, il corrispettivo annuo viene rideterminato, in aumento o in diminuzione, sulla base del chilometraggio del nuovo percorso, qualora il chilometraggio del percorso variato ecceda il 5%, in aumento o in diminuzione, rispetto al percorso definito all'inizio di quell'anno scolastico sulla linea di servizio interessata.

In caso di spostamento di sedi scolastiche, deciso prima dell'inizio dell'anno scolastico, il percorso e il chilometraggio annuale della linea di servizio interessata dalla variazione saranno definiti tenendo conto della nuova sede. Nel caso in cui lo spostamento della sede avvenga in corso d'anno, si applicherà quanto disposto al comma precedente.

Il RUP del Comune, all'inizio di ciascun anno scolastico o anche in corso d'anno, può disporre l'accorpamento o la soppressione di una o più linee di servizio o di uno o più percorsi, nel caso in cui il numero di iscritti su una o più linee di servizio o su uno o più percorsi sia esiguo o a seguito dello spostamento di sedi scolastiche o per necessità di contenere i costi del servizio. In tal caso, il

corrispettivo dovuto all'Appaltatore viene rideterminato in diminuzione sulla base del chilometraggio ricalcolato a seguito dell'accorpamento o della soppressione, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o, se la decisione è stata assunta in corso d'anno, dal mese successivo a quello in cui è stata assunta la decisione circa la soppressione o l'accorpamento.

Il RUP del Comune, all'inizio di ciascun anno scolastico o anche in corso d'anno, può disporre l'implementazione dei mezzi su una o più linee di servizio, qualora il numero e/o la dislocazione degli utenti lo renda necessario, e/o può disporre l'istituzione di una o più linee di servizio aggiuntive, a seguito dello spostamento di sedi scolastiche o per necessità collegate alla frequenza scolastica. In tal caso il corrispettivo dovuto all'Appaltatore viene rideterminato in aumento sulla base del chilometraggio percorso dal mezzo aggiuntivo o per la linea di servizio aggiuntiva, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o, se la decisione è stata assunta in corso d'anno, dal mese successivo a quello in cui è stata assunta la decisione stessa.

Art. 7 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del DLGS 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, dopo la prima annualità, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 8 – PAGAMENTI

Il corrispettivo dell'appalto dovuto dal Comune per singolo anno scolastico verrà erogato all'Appaltatore suddiviso nel numero di **nove** rate mensili di uguale importo, con la prima avente scadenza al trentuno di ottobre di ogni anno, su presentazione di regolare fattura elettronica.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore nei termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture riscontrate regolari.

In caso di contestazioni sulle prestazioni ovvero sulla fattura emessa, il termine per l'erogazione del relativo importo resterà sospeso fino all'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione della prestazione o del documento fiscale in pagamento.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri in capo a esso derivanti dal presente Capitolato.

Il servizio di trasporto scolastico è soggetto ad IVA di legge.

Con l'erogazione da parte del Comune del predetto corrispettivo, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo dal Comune in ragione della prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, salvi gli ulteriori corrispettivi previsti dal presente Capitolato con riferimento ai servizi opzionali e all'esercizio dell'opzione di reiterazione, attivati su richiesta del Comune stesso.

La riscossione del corrispettivo, da parte dell'Appaltatore, avviene a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, e ciò nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara, da tutta la documentazione di gara e dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 – SPONSORIZZAZIONI

L'Appaltatore potrà sottoscrivere, nel corso del periodo contrattuale, contratti di sponsorizzazione con enti pubblici o ditte private, previo accordo con il Comune in concreto servito sull'apposizione sui mezzi di trasporto di cartelli pubblicitari, in numero e oggetto tali da risultare comunque compatibili con il decoro e con il tipo di servizio cui il mezzo è dedicato (trasporto di minori).

L'Appaltatore dovrà versare annualmente al Comune il 50% di quanto percepito dai contratti di sponsorizzazione.

Art. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Per l'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà:

- avere piena disponibilità dei mezzi, attrezzature e personale a ciò necessario;
- comunicare al Comune le eventuali variazioni sopravvenute in relazione al parco automezzi da utilizzare nello svolgimento del servizio, comprese le variazioni che dovessero riguardare quelli da utilizzare in caso di sostituzione;
- comunicare al Comune le eventuali variazioni sopravvenute in relazione all'elenco nominativo degli autisti dei mezzi e del personale addetto al servizio di sorveglianza;
- assicurare il servizio dall'inizio di ogni anno scolastico fino al termine dello stesso nel rispetto del calendario scolastico;
- effettuare i percorsi concordati con il Comune, verificando la presenza delle apposite tabelle di fermata e segnalando all'Ufficio Scuola la loro eventuale assenza; non sono ammesse sospensioni, interruzioni, percorrenze estranee agli itinerari concordati, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all'Ufficio competente;
- in caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del servizio, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore medesimo, e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi forniti per lo svolgimento del servizio, compresi il loro ricovero e custodia, oltre ad assicurarne la regolare pulizia, comprensiva di eventuali interventi straordinari di sanificazione che dovessero essere richiesti da normative legate a pandemie o eventi simili;
- nell'eventualità di utilizzo, per cause contingibili ed urgenti, di mezzi non previsti, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Comune;
- trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza al luogo di arrivo nei tempi previsti, curandosi di garantirne la salita e discesa dal mezzo, nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza;
- verificare che l'utenza sia regolarmente iscritta al servizio trasporto scolastico;
- segnalare al Comune eventuali comportamenti scorretti dell'utenza o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio;
- fornire al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione di tutti gli incidenti in cui è incorsa durante l'espletamento del servizio appaltato come: sinistri, collisioni ed altro, di qualsiasi entità, ed anche quando nessun danno si sia verificato;
- osservare ed applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione di infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- usare comunque la diligenza professionale richiesta per l'espletamento del servizio.

Art. 11 – AUTOMEZZI DA IMPIEGARE

Gli automezzi da impiegare devono essere immatricolati per il trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, compatibili, per dimensione e tipologia, con i percorsi e le fermate stabilite per ciascuna linea di servizio, con una capienza pari o superiore al numero di utenti per linea di servizio in ogni singolo anno scolastico.

Tutti gli automezzi utilizzati dovranno essere in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 (*"Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"*), dalla successiva circolare n. 23 del 01/03/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al DM 18/04/1977, come modificati ed integrati con successivi DM 13/01/2004 e DM 01/04/2010.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, con riferimento all'art. 57 co. 2 DLGS 36/2023, per gli automezzi utilizzati dovranno essere rispettati i criteri ambientali minimi stabiliti nel DM Ministero della Transizione Ecologica del 17/06/2021 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada).

L'aggiudicatario, in riferimento a quanto stabilito al comma precedente, dovrà fornire prova del rispetto dei criteri ambientali minimi suindicati, mediante trasmissione semestrale della documentazione attestante l'utilizzo di grassi eli e lubrificanti di cui al punto H dell'Allegato 1 al DM summenzionato.

I veicoli dovranno avere un'omologazione EURO 5 o 6 o superiore (quando eventualmente prevista). Non potranno essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4.

Gli automezzi da adibire al trasporto devono essere di proprietà dell'Appaltatore, o nella disponibilità di quest'ultimo in forza del diverso titolo giuridico (ad esempio leasing) specificato nell'offerta tecnica, per l'intera durata del servizio ed essere immatricolati per i servizi di linea o di noleggio.

Tali mezzi devono essere:

- a) immatricolati, omologati e revisionati dal Ministero dei Trasporti – Direzione provinciale della Motorizzazione Civile, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente (art. 1, lett. b, del D.M. 31 gennaio 1997);
- b) mantenuti in condizioni di perfetta efficienza;
- c) resi dettagliatamente noti all'Amministrazione comunale per quanto riguarda tipo, marca, numero di posti e numero di targa.

Ogni anno dovrà essere prodotta, a richiesta, la documentazione dell'avvenuta revisione dell'automezzo, nel rispetto delle norme in vigore.

Gli automezzi, inoltre, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere mantenuti puliti e nello stato confacente al decoro richiesto per il servizio da prestare, sia all'interno che all'esterno. La ditta dovrà provvedere alle manutenzioni e riparazioni necessarie per il normale funzionamento dei mezzi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dell'automezzo e sui lati esterni, in modo visibile, un cartello con lo stemma del Comune con la dicitura *"Comune di Valeggio sul Mincio – Servizio di trasporto scolastico"*, indicando altresì il numero della linea di servizio.

Art. 12 – PERSONALE

L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione personale in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa.

In caso di successiva variazione degli autisti addetti al trasporto e degli assistenti, l'Appaltatore comunicherà preventivamente al Comune interessato i nominativi delle nuove figure impiegate

nell'espletamento del servizio.

Il personale è tenuto a:

- osservare, nell'espletamento del servizio, un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso, nonché a curare il decoro del proprio aspetto e del proprio abbigliamento;
- essere munito di cartellino di riconoscimento, riportante le generalità del soggetto e dell'Appaltatore;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente Capitolato e rispettare rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari del servizio concordati;
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al responsabile dell'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di riferire al Comune interessato dal servizio;
- segnalare al responsabile dell'Appaltatore, che dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune interessato per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
- carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.)

Dovrà essere applicato quanto disposto dall'art. 15 della legge 125/2001 (*"Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcolcorrelati"*) e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006, nonché le disposizioni relative all'accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Dovrà essere applicato quanto disposto dal Dlgs 4 marzo 2014, n. 39. (*"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"*).

Il Comune potrà pretendere la sostituzione del conducente assegnato qualora comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o che usi un linguaggio scorretto o riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dall'Appaltatore entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile.

Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione all'Appaltatore di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, etc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, l'Appaltatore, la scuola, il Comune o viceversa.

Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della

dignità del bambino.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi di tempo in tempo vigenti in materia di assunzione del personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

L'Appaltatore, prima dell'avvio del servizio di trasporto, è tenuto ad organizzare almeno una giornata di formazione per il proprio personale sui sistemi di comunicazione e sulle modalità di accompagnamento degli utenti tenuta da esperti nel settore.

Il personale in servizio dovrà astenersi dal fumo sia sul mezzo che al di fuori di esso in presenza di minori.

Art. 13 – CONTROLLI

Il Comune potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica risultata aggiudicataria, nonché nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

L'Appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale dipendente del Comune ai mezzi utilizzati per il servizio e ai luoghi di loro deposito o sosta.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità e la conformità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli, nonché il rispetto delle leggi in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune, ogniqualvolta quest'ultimo lo richieda ed entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni poste dal contratto, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio.

Art.14 – PENALITÀ'

Qualora nel corso del rapporto contrattuale il servizio non fosse conforme a quanto previsto nel contratto, saranno applicate le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno:

1. in caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattuali, confermati da una non conformità scritta, verrà applicata una penale minima di € 250,00.= per ogni infrazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. in caso di inadempimento parziale o

totale degli obblighi contrattuali, ripetuti e rilevati con non conformità per tre volte nell'arco dell'anno solare, verrà applicata una ulteriore penale di € 500,00 = fatto salvo risarcimento dell'eventuale danno subito;

2. in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, dovuto a dolo o colpa grave dell'Appaltatore, il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti;
3. in caso di ispezioni con esito negativo da parte degli organi di vigilanza esterni verrà addebitata una penale di € 500,00 (cinquecento), in particolare per il danno all'immagine subito.

In caso di reiterata applicazione di più penali, il Comune, oltre all'applicazione della penale predetta, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) incamerando il deposito cauzionale definitivo ed addebitando al contraente inadempiente eventuali costi sostenuti.

Ogni contestazione in merito al servizio prestato, alla ritardata esecuzione della prestazione o alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo lettera raccomandata a.r./fax/pec.

Prima dell'applicazione della penale l'Amministrazione contesterà formalmente le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine non inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

L'azione di controllo e vigilanza da parte del Comune non implicherà alcuna responsabilità a carico dello stesso per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

Art. 15 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Fermo restando il diritto del Comune all'applicazione della penalità stabilita all'art. 14, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi e delle condizioni previsti nel presente Capitolato, il Comune invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

In caso di duplice inadempimento dell'Appaltatore, e decorso inutilmente il termine a quest'ultimo assegnato o nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione comunale potrà ordinare all'Appaltatore l'immediata sospensione del servizio, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per situazioni assolutamente non imputabili all'Appaltatore, ovvero potrà risolvere il contratto con comunicazione trasmessa all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata a.r./pec, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Fermo quanto stabilito in materia di risoluzione contrattuale dalla legge, dallo schema di contratto e dal presente Capitolato, il Comune potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione trasmessa all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata a.r./pec, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo l'Appaltatore o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività dell'Appaltatore, mancata osservanza delle norme relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;

- b) mancato inizio del servizio nel termine fissato e sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
- c) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata;
- e) mancato rinnovo delle polizze assicurative previste nel presente Capitolato;
- f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- g) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- h) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato;
- i) utilizzo di autoveicoli non dotati dei requisiti previsti dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo la richiesta di risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In seguito alla risoluzione del contratto, il Comune si riserva di affidare l'appalto all'impresa concorrente che segue in graduatoria.

Al fine di ristorare il danno subito, il Comune incamererà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell'importo non risarcito, richiederà all'Appaltatore l'erogazione dell'ulteriore somma.

Il Comune, nel quantificare il danno, terrà conto anche dell'eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere:

- in conseguenza del ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- per spese di indizione di nuova gara per riaffidare il servizio;
- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa con corrispettivi più onerosi per il Comune.

Art. 16 – RECESSO

Il Comune può recedere dal Contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Il Comune può inoltre recedere in ogni momento dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui sopra, assicurando in tal caso la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa agli investimenti realizzati nel corso (o in vista) dell'affidamento dall'Appaltatore in attuazione del presente Capitolato speciale di appalto e posti a carico dell'Appaltatore – quali, ad esempio, l'eventuale acquisto di specifici mezzi destinati esclusivamente allo svolgimento del servizio -, da rilevarsi dalle scritture contabili.

In tale ultimo caso, il recesso operato dal Comune deve essere comunicato all'Appaltatore con lettera raccomandata/PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui gli effetti del recesso sono destinati a prodursi.

Art. 17 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i pubblici trasporti e quelli scolastici in particolare.

L'Appaltatore è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Ogni responsabilità per i danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per causa ad esso connessa, dovessero derivare al Comune, agli utenti o a terzi, a persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell'Appaltatore, anche con riferimento ai danni derivanti dall'operato e dalla condotta del personale di quest'ultimo e di chiunque sia coinvolto nell'esecuzione del servizio stesso.

Il Comune è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esecuzione del servizio.

In relazione alle responsabilità sopra indicate, la ditta aggiudicataria, dovrà provvedere a costituire e consegnare apposite polizze assicurative per ogni veicolo, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e mantenute in vigore per tutta la durata del contratto, per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro) e R.C.A. (responsabilità civile auto) con i seguenti massimali:

- polizza R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi e all'Amministrazione Comunale, con un massimale minimo per sinistro € 10.000.000,00 "unico" per sinistro, senza alcun sottolimito di risarcimento
- polizza R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di € 3.000.000,00 e con un limite di € 1.500.000,00 per persona lesa;
- polizza R.C.A. (responsabilità civile auto) per danni arrecati a persone (inclusi i trasportati) o cose in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati nell'esecuzione del presente contratto, con un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 25.000.000,00.

Si precisa che nella definizione di "terzi", ai fini e per gli effetti dell'assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno dei mezzi con cui il servizio è erogato dall'Appaltatore. Per le responsabilità dell'Appaltatore si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. Eventuali scoperti e/o franchigie rimarranno a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale o non dovesse risultare coperto, per qualsiasi motivo, dall'assicurazione.

Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune e dei suoi dipendenti.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

L'Appaltatore, all'atto della consegna al Comune di copia delle polizze, deve consegnare le relative quietanze di pagamento, e, entro 30 giorni da ciascun pagamento dei premi successivi, le quietanze relative al pagamento dei premi stessi.

L'Appaltatore è tenuto a informare tempestivamente il Comune in caso di disdetta della polizza assicurativa eventualmente intervenuta nel corso della durata dell'appalto e a consegnare immediatamente nuova polizza con relative quietanze di pagamento.

Art. 18 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, il Comune adotterà il provvedimento di presa d'atto di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e, fatto salvo l'esercizio

dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e ferma restando la possibilità di procedere all'avvio in urgenza dell'esecuzione delle attività dedotte in commessa nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, nonché l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il presente Capitolato e i suoi allegati, l'offerta dell'Affidatario, comprensiva del Progetto di gestione del servizio.

Le tasse, sopratasse, imposte ordinarie e straordinarie, IVA di legge, imposta di registro, e ogni altra spesa inerente e conseguente alla stipulazione del relativo contratto sono per intero a carico dell'affidatario.

L'affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare in favore del Comune, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. stesso, nella misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o in caso di maggiore ribasso commisurata secondo quanto stabilito dall'art. 117 del DLGS n. 36/2023.

La predetta garanzia definitiva dovrà contenere l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'espressa previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ., nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia decorre dal giorno della stipula del contratto e ha validità per l'intera durata dell'appalto, e comunque fino all'avvio del servizio da parte del nuovo affidatario.

Art. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del contratto è vietata, ai sensi dell'art. 119 co. 1 del DLGS 36/2023.

Il subappalto è ammesso limitatamente al servizio di assistenza sullo scuolabus.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta la parte del servizio che intende subappaltare: in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Salvo il caso di cui all'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36/2023, il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

Sulle fatture da trasmettere al Comune dovrà essere indicato:

- il c/corrente dedicato;
- il C.I.G. riferito al contratto sottoscritto con il Comune.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del

contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni, e le integrazioni allo stesso approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2014 e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto.

L'Appaltatore si impegna a non offrire per tutto il periodo contrattuale e per un ulteriore biennio successivo incarichi di collaborazione a dipendenti del Comune.

Art. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula dei contratti con i singoli Comuni e la loro registrazione.

Art. 22 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e ciascun Comune, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto, saranno devolute al giudice competente del foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore s'impegna a trattare, nonché a custodire i dati acquisiti per l'espletamento del servizio, nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore elegge domicilio legale nella residenza comunale per tutto il periodo di validità del contratto medesimo. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di trasporti pubblici e, nella specie, di trasporto scolastico, nonché di quelle che si riferiscono alla circolazione stradale.

L'impresa è altresì tenuta al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle normative sopravvenute di cui al precedente comma.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, del d.lgs. n. 36/2023, del Codice civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.

Allegati:

- 1) Quadro economico di progetto;
- 2) Linee del servizio;

3) Relazione.